

ISTRUZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Sono eleggibili coloro che risultano iscritti e non sospesi all'Ordine degli Psicologi della Toscana alla data della scadenza del termine di presentazione delle candidature, e che non si trovino in una situazione di incandidabilità, incompatibilità o inconferibilità.

E' possibile candidarsi nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore a 9 oppure singolarmente.

Le candidature in una lista saranno presentate mediante la compilazione del **modello A**, con tutti gli allegati) mentre la candidatura singola sarà presentata mediante la compilazione del **modello B**.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI LISTA:

Modello A:

Il Referente di Lista presenta la modulistica predisposta dall'Ordine (scaricabile dal sito istituzionale nella pagina dedicata alle elezioni 2025, o ritirata direttamente in segreteria dell'Ordine nei giorni di apertura al pubblico) opportunamente compilata e sottoscritta. Congiuntamente al modello A di candidatura il Referente di Lista deve presentare tanti moduli di candidatura (allegato Modello A) per quanti sono i componenti della lista, compreso il referente stesso, compresi tutti i documenti di identità dei componenti della Lista. Nel modello di candidatura (allegato Modello A) è presente una parte in cui il candidato delega il referente della lista alla presentazione. Il referente non dovrà compilare la parte della delega.

Le liste di candidati devono essere opportunamente denominate e contenere: o almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato in lista (se presenti tra gli iscritti all'albo), o almeno il 20% di iscritti di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere. Le liste possono prevedere anche un numero di candidature inferiore rispetto al massimo delle preferenze che è possibile esprimere.

Nel modello sono presenti 15 spazi per consentire la sottoscrizione della lista da parte delle iscritte o degli iscritti all'Ordine della Toscana non candidati, che devono essere obbligatoriamente autenticate dal Presidente dell'Ordine uscente o da altri soggetti previsti dalla normativa vigente¹.

Se i 15 spazi non fossero sufficienti o se le firme non fossero assunte contemporaneamente è stato predisposto un modello aggiuntivo (Allegato Firma Aggiuntiva) di firma autenticata in singolo foglio da aggiungere in allegato al Modello A in sede di presentazione della lista fino al raggiungimento del

¹ Art. 14- Legge 21/03/1990 n. 53.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, ((nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

numero minimo di 15 sottoscrizioni, obbligatorio ai fini della validità della candidatura come previsto dal Decreto 172/2024 art 4, 5° comma;

E' possibile presentare le candidature fino al 22 gennaio entro le ore 12.00 sia in formato cartaceo direttamente alla segreteria dell'Ordine, oppure per pec all'indirizzo: psicologi.toscana@pec.it; ATTENZIONE QUESTO È IL SOLO E UNICO INDIRIZZO PEC a cui è possibile inviare le candidature, poiché indirizzo collegato al protocollo dell'Ente. La presentazione delle candidature ad altri indirizzi ordinari o pec diverse da questo indirizzo non saranno ritenute ammissibili.

Il Referente della lista al momento della presentazione delle candidature può facoltativamente trasmettere il programma elettorale della lista con un file di solo testo (di 7.000 battute, spazi esclusi, in formato PDF/A non risultante da scansione). Il programma così trasmesso potrà essere pubblicato sul sito dell'Ordine. In caso di presentazione della candidatura in formato cartaceo dovrà essere consegnato una chiave USB contenente il solo file della presentazione.

ESEMPIO di presentazione della candidatura della Lista Caia di nove candidati:

-il modello A di presentazione Lista compilato dal Referente in ogni sua parte comprese le firme autenticate, almeno 15, nel solo modello o con un numero di firme allegate fino al raggiungimento delle 15 necessarie.

-9 modelli di candidature, otto dei quali contenenti la delega al referente per la presentazione della lista, 9 documenti di identità riferiti a tutti i componenti della lista;

- il programma elettorale (facoltativo) in formato PDF/A;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA SINGOLA

MODELLO B

Il Candidato presenta la modulistica predisposta dall'Ordine (scaricabile dal sito istituzionale nella pagina dedicata alle elezioni 2025, o ritirata direttamente in segreteria dell'Ordine nei giorni di apertura al pubblico) opportunamente compilata e sottoscritta allegando il proprio documento di identità.

Il modello B di presentazione della propria candidatura contiene 15 spazi per consentire la sottoscrizione della singola candidatura da parte delle iscritte o degli iscritti all'Ordine della Toscana non candidati, che deve essere obbligatoriamente autenticate dal Presidente dell'Ordine uscente o da altri soggetti previsti dalla normativa vigente².

² Art. 14- Legge 21/03/1990 n. 53.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, ((nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Se i 15 spazi non sono sufficienti o se le firme non sono assunte contemporaneamente è stato predisposto un modello aggiuntivo di firma autenticata in singolo foglio da aggiungere in allegato al modello B fino al raggiungimento del numero minimo di 15 sottoscrizioni, obbligatorio ai fini della validità della candidatura come previsto dal Decreto 172/2024 art 4, 5° comma;

E' possibile presentare la candidatura sia in formato cartaceo che on line e potrà essere presentata fino al 22 gennaio entro le ore 12.00 direttamente alla segreteria dell'Ordine oppure per PEC all'indirizzo: psicologi.toscana@pec.it; ATTENZIONE questo è il solo e unico indirizzo pec a cui è possibile inviare la candidatura, poiché indirizzo collegato al protocollo. La presentazione della candidatura ad altri indirizzi ordinari o pec diversi da questo non sarà ritenuta ammissibile.

Il candidato al momento della presentazione della candidatura può facoltativamente trasmettere il programma elettorale con un file di solo testo (di 3.000 battute, spazi esclusi, in formato PDF/A non risultante da scansione). Il programma così trasmesso potrà essere pubblicato sul sito dell'Ordine

ESEMPIO di presentazione della candidatura della Dottoressa Tizia o del Dott. Sempronio:

-il modello B di presentazione della candidatura del singolo compilato in ogni sua parte comprese le firme autenticate, almeno 15, nel solo modello o con un numero di firme allegate fino al raggiungimento delle 15 necessarie.

-il proprio documento di identità;

- il programma elettorale (facoltativo) in formato PDF/A;